**Mod.C.1**

**Procedimento articolo 11, comma 7, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023**

**(accertamento del possesso/mantenimento dei requisiti - avvio procedimento)**

All’Autorità Nazionale Anticorruzione

via Minghetti ,10

00187 – Roma

pec: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@anticorruzione.it)

|  |  |
| --- | --- |
| **SOA segnalante** ………………………………………………………………………………..  **O.E. segnalato** …………………………………………………(C.F. ………………….…….)  **fattispecie**: (falsa dichiarazione/falsa documentazione);  **rif. normativo violato**: | |
| **Cause di esclusione automatica art. 94 d.lgs n. 36/2023** | |
|  | art. 94, comma 1: evidenze penali;  art. 94, comma 2: antimafia (d.lgs. n. 159/2011);  art. 94, comma 5: (tutte le lettere)[[1]](#footnote-1);  art. 94, comma 6: gravi irregolarità fiscali e contributive, definitivamente accertate;  art. 18, comma 5, Allegato II.12: idoneità professionale attestata ai sensi dell’articolo 100 del codice, adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche, adeguato organico medio annuo; |
| **Cause di esclusione non automatica art. 95 d.lgs n. 36/2023** | |
|  | art. 95, comma 1[[2]](#footnote-2)  art. 95, comma 2: gravi irregolarità fiscali e contributive non definitamente accertate; |
|  | |
| **descrizione della fattispecie rilevata**: (testo libero);  **momento della rilevazione**: (contratto di nuova attestazione o rinnovo, verifica triennale, altro tipo di variazione, attestazione in corso di validità);  **elementi necessari**: riferimenti del contratto di qualificazione/di verifica triennale o altro tipo di variazione (data e numero) ed eventuale n.ro dell’attestazione principale, data della dichiarazione sostitutiva risultata mendace o della presentazione della documentazione disconosciuta; data della richiesta di verifica e data del relativo riscontro. | |

1. 1. l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   2. l’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
   3. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
   4. l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
   5. l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
   6. l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. 1. sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
   2. che la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 non diversamente risolvibile;
   3. sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
   4. sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
   5. che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi

   [↑](#footnote-ref-2)